


DELIBERA


- 1) Per quanto espresso in narrativa, il contributo di concessione, ove dovuto, per le pratiche di condono edilizio verrà determinato, rispettivamente per il condono ex L.47/85 e per quello ex L.724/94, secondo le tabelle ed i criteri fissati nella premessa della presente delibera che qui si hanno per integralmente trascritti;
- 2) Stabilire che il pagamento del contributo di concessione dovuto può essere rateizzato, su richiesta dell'interessato, in 4 rate semestrali di uguale importo, di cui la prima immediata, con l'applicazione dell'interesse legale su base annua sulle rate successive alla prima, nonché con la produzione delle garanzie stabilite dall'art.13 della L.3.1.1978, n.1, e con l'avvertenza che il ritardo nei pagamenti comporta la applicazione delle maggiorazioni previste dall'art.3 della L.47/85;
- 3) Stabilire, altresì, che per le pratiche già definite per le quali era stata già prodotta la richiesta di contributo di concessione, si proceda alla riformulazione della richiesta senza concedere alcuna rateizzazione;
- 4) Dare atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari per il Comune;
- 5) Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ex art.53 legge 142/90;
- 6) Dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza dell'inizio dei lavori, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Luigi Telese



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Gabriele Piro



Delibera oneri definitiva

COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA E INVERNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Seduta dell'otto febbraio 2000
N.30

Oggetto: CONDONO EDILIZIO - L.28.2.1985, n.47 e L.23.12.1994, N.724. -
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI
CONCESSIONE.

L'anno duemila, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza: l'Avv. Luigi Telese nella sua qualità di Sindaco.

Sono presenti gli Assessori Municipali:	Sono assenti gli Assessori Municipali:
1 Dr. Francesco Zabatta	=====
2 Dr. Luigi Osterini	=====
3 Geom. Domenico Di Vaia	=====
4 Geom. Raffaele Mazzella	=====
5 Dr. Antonio D'Ambrà	=====
6 Prof. Sebastiano Conte	1 =====

Assiste il Segretario Generale: Dr. Gabriele Piro.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso:

- che i Capi IV e V della L.28.2.1985, n.47, e successive modificazioni ed integrazioni dettarono le norme per la presentazione e la definizione delle istanze di condono edilizio relative ad abusi eseguiti prima del 1°10.1983;
- che l'art.39 della L.23.12.1994, n.724, e successive modificazioni ed integrazioni detta le norme per la presentazione e la definizione delle istanze di condono edilizio relative ad abusi eseguiti prima del 31.12.1993, richiamando le disposizioni di cui alla L.28.2.1985, n.47;
- che nel Comune di Ischia sono state presentate nei termini fissati dalle due leggi n.5.698 istanze di condono edilizio, di cui 3.668 entro il 30.6.1987 per la L.47/85 e 2.030 entro il 31.3.1995 per la L.724/94;
- che solo poche delle pratiche presentate in base alla L.47/85 furono esaminate e portate alle definitive determinazioni;

- che con delibera della stessa data è stato attivato il procedimento per la istruttoria delle pratiche di condono edilizio;
- che l'art.37 della L.28.2.1985, n.47, stabilisce che il versamento della oblazione non esime i titolari delle istanze dal pagamento del contributo di concessione, previsto dall'art.3 della L.28.1.1977, n.10, ove dovuto, rimettendo alla Regione di dettare con propria legge modalità di determinazione del contributo per le pratiche di condono, anche in variazione di quelle già fissate per i provvedimenti ordinari;
- che la Regione Campania provvede a tale adempimento con la L.R. 6.5.1985, n.38, mediante la quale dettò modalità di riduzione delle tariffe già stabilite secondo le tabelle parametriche approvate in attuazione della L.27.1.1977, n.10;
- che ai sensi del 1° comma dell'art.39 della L.23.12.1994, n.724, le disposizioni dell'art.37 della L.47/85 sono da ritenere applicabili anche alle pratiche di condono presentate ai sensi della L.724/94, con gli aggiornamenti tariffari stabiliti in applicazione della disciplina regionale in materia;
- che appare opportuno, al fine di agevolare il lavoro dell'Ufficio Tecnico finalizzato alla definizione delle pratiche di condono, nonché al fine di fornire agli interessati un quadro di riferimento certo, mediante il quale controllare la corretta determinazione del contributo dovuto, predisporre un supporto tabellare che riproduca i valori tariffari a metro cubo per le tipologie edilizie alle quali si applica tale valore per la determinazione della quota per costo di costruzione, con riferimento sia ai valori applicabili alle pratiche presentate ai sensi della L.47/85, sia ai valori applicabili alle pratiche presentate ai sensi della L.724/94, tenendo presente che per le prime si applicano i valori vigenti al 17.3.1985, come risultanti dalla delibera comunale assunta sulla base delle tabelle parametriche approvate dal Consiglio Regionale con delibera n.119/1 del 28.7.1977, pubblicata sul B.U.R. n.40 del 12.9.1977, e per le seconde si applicano i valori vigenti al 31.3.1995, come risultanti dalla delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30.4.1992 assunta ai sensi della L.R.n.6/85, tenendo presenti le tabelle parametriche modificate dal Consiglio Regionale con delibera n.208/5 del 26.3.1985, pubblicata sul B.U.R. n.48 del 14.10.1985;
- che le due tabelle di valori a mc, articolate per zone territoriali omogenee del vigente PRG e per destinazione d'uso sono quelle di seguito riprodotte:

TABELLA A - Condono L.47/85 - Valore Base £/mc 13.524
Tipologie di interventi e Destinazioni di zona

	Zone Territoriali Omogenee					
	A	C	D	E	F	
Nuove costruzioni residenziali If < 1,50 mc/mq	10.143	8.114	10.143	12.848	10.143	
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	2.029	2.029	2.029	12.848	2.029	
Edilizia terziaria direzionale o commerciale	11.766	9.737	9.737	12.848	9.737	
Edilizia turistica residenziale	12.848	12.848	12.848	12.848	12.848	
Attrezzature ricettive alberghiere	10.143	9.061	12.848	12.848	12.848	
Attrezzature di tempo libero	4.733	7.438	8.791	12.848	8.791	
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	12.848	10.413	12.848	12.848	11.631	
Interventi di ristrutturazione con variazione della destinazione d'uso	12.848	10.549	12.848	12.848	10.549	
Interventi di ristrutturazione non convenzionata	11.495	7.438	2.029	12.848	2.029	

TABELLA B - Condono L.724/94 - Valore Base £/mc 22.024
Tipologie di interventi e Destinazioni di zona

	Zone Territoriali Omogenee					
	A	C	D	E	F	
Nuove costruzioni residenziali If < 1,50 mc/mq	16.518	13.214	16.518	20.923	16.518	
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	3.304	3.304	3.304	20.923	3.304	
Edilizia terziaria direzionale o commerciale	19.161	15.857	15.857	20.923	15.857	
Edilizia turistica residenziale	20.923	20.923	20.923	20.923	20.923	
Attrezzature di tempo libero	7.708	12.113	14.316	20.923	14.316	
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	3.304	3.304	3.304	3.304	18.941	
Interventi di ristrutturazione con variazione della destinazione d'uso	3.304	3.304	3.304	3.304	17.179	
Interventi di ristrutturazione non convenzionata	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304	

47/85 $U = 0,83 \times 0,882 \times 0,19 \times 1 \times \text{£} 7900 (Up1 + Up2 + Up3) = \text{£} 4569 (\text{€} 23)$
 724/94 $U = 1,00 \times 1,104 \times 0,79 \times 0,68 \times 1 \times \text{£} 18.800 (Up1 + Up2 + Up3 + Up4) = \text{£} 1150 (\text{€} 57)$
 DELIBERA C.R. 119/1
 URBANIZZAZIONE POKHAMA = 30% DEGLI ONERI (2ª FASCIA)

- che per l'applicazione della quota di contributo per costo di costruzione per nuove costruzioni con destinazione residenziale si applicano le modalità stabilite dal D.M.10.5.1977, n.801, con i valori base, rispettivamente di £/mq.160.650 e 250.000 per i condoni ai sensi della L.47/85 e della L.724/94, con i parametri delle aliquote derivanti dalla applicazione della Tabella approvata dal Consiglio Regionale n.9467/9563 del 17.7.1979, pubblicata sul B.U.R. n.74 del 10.12.1979, mentre nel caso di ristrutturazione si applicano le medesime aliquote al computo metrico stimativo prodotto dalla parte, mediante perizia asseverata con riferimento ai valori della Tariffa del Genio Civile alla data del 17.3.1985 per il 1° condono, e alla data del 31.3.1995 per il 2° condono; con avvertenza che, in caso di mancata presentazione del computo metrico nel termine stabilito dal Comune, l'Ufficio Tecnico provvederà alla determinazione del valore medesimo applicando in via forfettaria un valore medio di ristrutturazione pari a £.160.650 al mq. per i condoni ex L.47/85, e a £.250.000 al mq. per i condoni ex L.724/94;
 - che per l'applicazione della quota di contributo per costo di costruzione per le destinazioni turistiche, commerciali e direzionali si applica l'aliquota unitaria dell'8% al valore dell'intervento desumibile dal computo metrico stimativo prodotto dalla parte, mediante perizia asseverata con riferimento ai valori della Tariffa del Genio Civile alla data del 17.3.1985 per il 1° condono, e alla data del 31.3.1995 per il 2° condono; con avvertenza che, in caso di mancata presentazione del computo metrico nel termine stabilito dal Comune, l'Ufficio Tecnico provvederà alla determinazione del valore medesimo applicando in via forfettaria un valore medio di £.620.000 al mq nella ipotesi di ristrutturazione e di £.800.000 al mq nella ipotesi di nuova costruzione, per il 1° condono, e rispettivamente di £.1.000.000 al mq e di £.1.300.000 al mq per il secondo condono;
 - che per gli edifici aventi destinazione artigianale o industriale la quota per oneri di urbanizzazione è calcolata secondo la formula $U = K1 \times K2 \times K3 \times Cj \times (Up1 + Up2 + Up3)$, stabilita ed illustrata nella già citata delibera del Consiglio Regionale n.119/1 per le pratiche di condono presentate ai sensi della L.47/85, e per Ischia sviluppatasi nel modo seguente $U = 0,83 \times 0,882 \times 0,79 \times Cj \times (Up1 + Up2 + Up3)$, con esclusione di qualsiasi contributo per la quota per costo di costruzione, come stabilito dall'art.10, comma 1, della L.28.1.1977, n.10;
 - che per gli edifici aventi destinazione artigianale o industriale la quota per oneri di urbanizzazione è calcolata secondo la formula $U = K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times Cj \times (Up1 + Up2 + Up3 + Up4)$, stabilita ed illustrata nella già citata delibera del Consiglio Regionale n.208/5 per le pratiche di condono presentate ai sensi della L.724/94, e per Ischia sviluppatasi nel modo seguente $U = 1,00 \times 1,104 \times 0,79 \times 0,68 \times Cj \times (Up1 + Up2 + Up3 + Up4)$, con esclusione di qualsiasi contributo per la quota per costo di costruzione, come stabilito dall'art.10, comma 1, della L.28.1.1977, n.10;
 - che la formula di cui al precedente alinea si applica anche agli edifici con destinazione alberghiera, per le pratiche di condono presentate ai sensi della L.724/94, ferma restando la modalità per il pagamento della quota per costo di costruzione;
 - che per tutte le fattispecie appena delineate si applicano le riduzioni previste dalla L.R.6.5.1985, n.38;
 - che l'Amministrazione Comunale, allo scopo di venire incontro alle esigenze della cittadinanza ed attenuare l'incidenza degli oneri, procrastinandone nel tempo l'assolvimento, in applicazione della disposizione desumibile dal combinato disposto dell'art.47, commi 1 e 2, della L.5.8.1978, n.457, e dell'art.13 della L.3.1.1978, n.1, concede a quanti ne faranno richiesta la possibilità di rateizzare l'importo dovuto in 4 rate semestrali, con il pagamento del 25% nel primo termine fissato e il restante 75% in tre rate semestrali, con l'applicazione dell'interesse legale su base annua, e la prestazione delle garanzie prescritte dalla legge (fidejussione bancaria o assicurativa);
 - che in tutti i casi sarà comunicato agli interessati che nella eventualità di mancato pagamento nei termini fissati, anche a seguito della rateizzazione, saranno applicate le maggiorazioni stabilite dall'art.3 della L.47/85;
 - che vi è una serie di pratiche per le quali era stato già acquisito il parere paesistico favorevole diversi anni fa, senza che sia stato completato l'iter con il rilascio della concessione edilizia, per le quali non è stato provveduto alle riscossioni dei contributi di concessione dovuti;
 - per alcune delle pratiche di cui al precedente alinea si è già prescritto il diritto al conguaglio di oblazione, mentre pende il termine di prescrizione per il pagamento del contributo di concessione, per cui è necessario provvedere agli atti consequenziali;
 - che le lettere con le quali anni addietro vennero richiesti i pagamenti non erano formulate in maniera tale da far emergere il valore prescrittivo, con le conseguenze fissate dalla legge per l'inadempimento, e che, tuttavia, in tal modo gli interessati hanno già beneficiato di una dilazione di fatto, con la conseguenza di far ritenere indispensabile pervenire immediatamente alla definizione senza ulteriori dilazioni, con minaccia dei provvedimenti previsti dall'art.3 della L.47/85;
- VISTI i pareri espressi ex art. 53 Legge 142/90;
 AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;